

# QUID IURIS?

**Attuazione dei  
provvedimenti  
sull'affidamento e i  
provvedimenti in  
caso di  
inadempienze o  
violazioni**

**Germana Bertoli**

MODENA - 1 MARZO 2024

# GLI STRUMENTI DELL'ATTUAZIONE


**Art. 473-bis.36 c.p.c.**  
Garanzie a tutela del credito

**Art. 473-bis.38 c.p.c.**  
Attuazione dei provvedimenti  
sull'affidamento

**Art. 473-bis.37 c.p.c.**  
Pagamento diretto del terzo

**Art. 473-bis.39 c.p.c.**  
Provvedimenti in caso di inadempienze  
o violazioni

# GLI STRUMENTI PRIMA E DOPO LA RIFORMA



In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, e può modificare i provvedimenti in vigore può, anche congiuntamente:

- 1) **ammonire** il genitore inadempiente;
- 2) disporre il **risarcimento dei danni**, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la **somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza** dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis;

# GLI STRUMENTI FORNITI DALLA RIFORMA

D.lgs. n. 149/2022

ABROGA L'ART. 709-TER c.p.c.

Art. 473-bis.38 c.p.c.

Attuazione dei provvedimenti  
sull'affidamento

Art. 473-bis.39 c.p.c.

Provvedimenti in caso di  
inadempienze o violazioni

# L'OGGETTO DELLA LITE

Art. 709-ter c.p.c.

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento

Art. 473-bis.38 c.p.c.

Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore

Per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale

# GIUDICE COMPETENTE

**Art. 709-ter c.p.c.**

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento

è competente **il giudice del procedimento in corso** o nel caso di assenza di pendenza **il tribunale del luogo di residenza del minore.**

**Art. 473-bis.38 c.p.c.**

Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale

Se è pendente un giudizio è competente **il giudice del procedimento in corso.**

Se non pende un procedimento è competente **il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma.**

Nel caso sia stato instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell'attuazione rimetterà gli atti al giudice del merito dopo aver assunto provvedimenti urgenti e rimette le parti d'innanzi al giudice del merito.

# IL RITO

Art. 709-ter c.p.c.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti

genitori

Art. 473-bis.38 c.p.c.

A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori [...]

# IL RITO: le novità

Art. 473-bis.38 c.p.c.

si aggiungono ai genitori come parti da sentire ...

coloro che esercitano la responsabilità  
genitoriale

il curatore e il curatore speciale (se nominati)

il P.M.



# IL RITO: le novità

Art. 473-bis.38 c.p.c.

[il giudice] tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina ...

**N.B.** nei casi di sola necessità di risolvere un conflitto?

Art. 709-ter c.p.c.

... adotta i provvedimenti opportuni.

L'art. 709 ter non parlava di tentativo di conciliazione, ma si può ritenere che fosse implicito nella convocazione delle parti

le modalità di attuazione ...

~~e~~ adotta i provvedimenti opportuni

e/o

Direttamente o attribuendo il potere ad uno dei due genitori oppure nominando il curatore del minore ex art. 473-bis.7 c.p.c.

# LA TUTELA CAUTELARE : le novità

Art. 473-bis.38 c.p.c.

La tutela cautelare

Se nel corso dell'attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

i genitori

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

il curatore e il curatore speciale (se nominati)

il P.M.

gli ausiliari incaricati (C.T.U. ausiliario .26)

# LA TUTELA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE: le novità

Art. 473-bis.38 c.p.c.

I provvedimenti inaudita altera parte

Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza.

# TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE - le novità

**ATTUAZIONE DIRETTA**

**ATTUAZIONE INDIRETTA**

# TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE - le novità

## ATTUAZIONE DIRETTA

Accordo tra le parti raggiunto in sede di tentativo di conciliazione

Il giudice può autorizzare  
con provvedimento motivato,  
e  
avendo riguardo alla preminente tutela della  
salute psicofisica del minore.

Art. 473-bis.38  
c.p.c., comma 3

l'uso della forza pubblica

Contro la volontà del soggetto  
(genitore/i e minore)

soltanto se assolutamente  
indispensabile

Natura residuale

# TIPOLOGIE DI ATTUAZIONE - le novità

ATTUAZIONE INDIRETTA

Art. 473-bis.39 C.P.C.

Modifica del provvedimento (solo d'ufficio)

Applicazione delle sanzioni (tutela per equivalente)

# IL RITO DELL'ATTUAZIONE

Art. 473-bis.38 c.p.c.

TUTELA INCIDENTALALE

Se pende un  
procedimento per il  
merito

TUTELA AUTONOMA

Se non pende alcun  
procedimento

# IL RITO

Art. 473-bis.38 c.p.c.

**TUTELA AUTONOMA**

GIUDICE  
DELL'ATTUAZIONE

Giudice del provvedimento

Art. 473 bis. 47

Giudice monocratico (rito  
sommario)

GIUDICE  
DELL'ATTUAZIONE

(trasferimento)  
Giudice res. figlio

Art. 473 bis.11

Giudice monocratico  
(rito sommario)

**PROVVEDIMENTI URGENTI**  
Anche d'ufficio, senza indugio entro 15 gg

Nuovo procedimento

CONFERMA – MODIFICA - REVOCA

GIUDICE  
DELL'ATTUAZIONE

GIUDICE DEL  
MERITO


Giudice giudizio di modifica  
su istanza di parte

TRASMISSIONE



# IL RITO

Art. 473-bis.38 c.p.c.




# IL RITO comune per il .38 e il .39 ?

**Tribunale di Brescia**  
**30/01/2024**

**N.B.** Questo consente di ritenere possibile il cumulo delle domande di attuazione diretta e indiretta.

Sia la collocazione sistematica della disciplina in esame, che segue immediatamente quella dell'art. 473-bis.38 che le esigenze di celerità connesse all'adozione dei provvedimenti in essa previsti inducono a ritenere che anche i procedimenti volto all'adozione dei provvedimenti ed art. 473-bis.39 sia soggetto al rito sommario di cui all'art. 473-bis.38 c.p.c.

# IL RITO: utilizzo degli strumenti



# MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI IN SEDE ATTUATIVA SOLO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE

Art. 473-bis. c.p.c.

Le modifiche dei provvedimenti seguono il rito a cognizione piena

eccezione

Art. 473-bis.39 c.p.c.

Il **giudice può d'ufficio** modificare i provvedimenti in vigore (no istanza di parte slegata a ragioni di pregiudizio o ostacolo all'esercizio della resp gen)

**N.B.** Rammentiamo la trasmissione degli atti al giudice del merito in caso di richiesta di modifica ai sensi del .38

La collegialità la pienezza del rito verrebbe recuperata nel caso di impugnazione

# IL RITO: utilizzo degli strumenti

Attuazione  
diretta/indiretta

Soluzione delle  
controversie

Modifica dei  
provvedimenti

**Istanza di parte**

Art. 473-bis.12 c.p.c.  
Giudice del merito con  
competenze anche di  
giudice dell'esecuzione

Rito cognizione  
piena

# L'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI MODIFICA SU ISTANZA DI PARTE

**Tribunale di Brescia**  
**30/01/2024**

**N.B.** Deroga all'art. 40, co.3,  
c.p.c.

La parte in esso convenuta (.38) che vanta delle pretese di merito dovrà proporre un autonomo giudizio ovvero approfittare, a tal fine, della eventuale opposizione avverso l'ordinanza pronunciata all'esito del procedimento sommario, espressamente sottoposta al rito ordinario, dovendosi peraltro tener presente che in entrambi i casi tale parte può anche richiedere dei provvedimenti indifferibili se vi fossero delle ragioni di urgenza.

# I TIPI DI INADEMPIMENTO: le novità



# LE SANZIONI: le novità

può, anche congiuntamente:

**Art.709-ter c.p.c.**

anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis;

può, anche congiuntamente:

**Art. 473-bis.39 c.p.c.**

b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;



# LE SANZIONI: le novità

Art. 473-*bis*.39 c.p.c.

Risarcimento del danno al figlio disposto anche d'ufficio

Raggruppamento distinguendo tra misure a carattere «sanzionatorio» e a carattere «risarcitorio»

Indicazione del criterio per l'applicazione della sanzione in denaro dovuta per ogni violazione/giorno di ritardo

# CUMULO DELLE MISURE?

## **MODIFICA**

modificare i provvedimenti in vigore (anche se solo d'ufficio)



anche congiuntamente

## **SANZIONI:**

- a) ammonire il genitore inadempiente;
- b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa



## **RISARCIMENTO DEL DANNO**

il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.



# OPPOSIZIONE avverso i provvedimenti di attuazione diretta

Art. 473-*bis*.38 c.p.c.

Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre **OPPOSIZIONE** nelle forme dell'articolo 473 *bis*.12 c.p.c.

TRIBUNALE  
IN COMPOSIZIONE  
COLLEGIALE

Provvedimento definitivo  
comma 3

Art. 473-bis c.p.c.  
(cognizione piena)

Provvedimenti temporanei  
comma 4

Provvedimenti inaudita altera parte  
comma 6

Art. 669 *terdecies*

# OPPOSIZIONE avverso i provvedimenti di attuazione indiretta?

Nessuna certezza solo riflessioni

Art. 473-*bis*.38 c.p.c.

stesso rito  
(rito sommario giudice  
monocratico)

Art. 473-*bis*.39 c.p.c.

Provvedimento

Opposizione ex art. 473-*bis*.12

TRIBUNALE  
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE  
(rito cognizione piena)

**N.B.** Se riteniamo che vi possa essere il cumulo delle domande .38 e .39 questa non potrà che essere la soluzione stante il contenuto dell'ultimo comma dell'uno e dell'altro

# Impugnazione avverso i provvedimenti di attuazione indiretta

Nessuna certezza solo riflessioni

Art. 473-*bis*.39 c.p.c.

stesso rito

Art. 473-*bis*.38 c.p.c.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

CORTE  
D'APPELLO

Provvedimento definitivo

Art. 473-*bis*.30 c.p.c.

# La diversa soluzione ... di stretta rigidità letterale

Art. 473-*bis*.39 c.p.c.

CORTE  
D'APPELLO

Provvedimento definitivo

Art. 473-*bis*.30 c.p.c.

Art. 473-*bis*.38 c.p.c.

TRIBUNALE  
IN COMPOSIZIONE  
COLLEGALE

Provvedimento definitivo

Art. 473-*bis*.12 c.p.c.

**N.B.** Questo non torna se si vuole consentire  
il cumulo delle domande

«Il dubbio è l'inizio della  
conoscenza» (Cartesio)

1 MARZO - MODENA



**Grazie per  
l'attenzione**

**Germana Bertoli**